

 PROT. N. 180907/R.U.	
 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	
 DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA	
 UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI	
 ACCORDO QUADRO TRIENNALE (36 MESI) PER LA	
 FORNITURA E IL MONTAGGIO DI ARREDI DA UFFICIO	
 PER TUTTE LE SEDI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E	
 DEI MONOPOLI DISLOCATE SUL TERRITORIO ITALIANO,	
 ISOLE COMPRESE.	
 Importo € 2.108.676,77	
 (duemilionicentoottomilaseicentosettantasei/77) - IVA esclusa, di	
 cui costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso finalizzati	
 all'eliminazione dei rischi da interferenze pari a € 10.844,00.	
 CIG: 8909286F60.	
 REPUBBLICA ITALIANA	
 L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di aprile in modalità	
 telematica ovvero mediante scambio di documento firmato digitalmente e	
 trasmesso a mezzo PEC tra:	
 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (in seguito indicata come "ADM"),	
 con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazza Mastai 12, come da DD	
 prot.n. 229790/RU del 2 luglio 2020, c.a.p. 00153, codice fiscale	
 97210890584, partita IVA 06409601009 rappresentata dal dott.	
 Massimiliano Galardini, nato a Roma il 15 settembre 1967 C.F.	
 GLRMSM67P15H501Z, Direttore dell'Ufficio Acquisti e contratti della	
 Direzione Amministrazione e Finanza dell'Agenzia delle Dogane e dei	



Monopoli;	
 e	
 Filippo da Fiume, C.F. DFMFPP74C28A488G, nato a Atri (TE) il	
 28.03.1974, residente in PINETO via Della Quiete n. 28 - Cap 64025,	
 domiciliato per la carica ove appresso, PROCURATORE SPECIALE (a	
 mezzo procura speciale in Notaio LUIGI DE GALITIIS di Roseto degli	
 Abruzzi, del 19 settembre 2019, rep. n. 104570, racc. n. 27329, di cui si	
 allega copia) della Società ARAN WORLD srl con sede legale in Zona	
 Industriale, Fraz. Casoli, Atri (TE) – CAP 64032 – ITALIA - Capitale	
 sociale € 23.500.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Teramo al n.	
 01444880676, Codice Fiscale 01444880676, Part. IVA 01444880676, Tel.	
 085871151, Fax 08587115403, e-mail: newform.ufficio@aranworld.it, e-	
 mail certificata: aranworldsrl@legalmail.it (in seguito indicato come come	
 SOCIETÀ),	
 premesso che	
 - con la determina prot.n. 329383/RU del 06/09/2021 è stata	
 indetta, ai sensi di quanto disposto dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76	
 (decreto semplificazioni), all'art. 2, comma 3, convertito con	
 modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, e dal D.L. 31	
 maggio 2021, n.77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza	
 e prime misure di rafforzamentodelle strutture amministrative e di accelerazione	
 e snellimento delle procedure", convertito il L. 108 del 30.07.2021, una	
 gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del	
 bando di gara ex art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e	
•	



ss.mm.ii, per la stipula di un accordo quadro triennale ripartito nei	
seguenti 3 lotti:	
Lotto 1 Arredi - per un importo pari a € 2.129.867,00	
(duemilionicentoventinovemilaottocentosessantasette/00) – IVA	
esclusa;	
Lotto 2 Sedie - per un importo pari a € 516.629,00	
(cinquecentosedicimilaseicentoventinove/00) – IVA esclusa;	
Lotto 3 - Illuminazione per un importo pari a € 298.942,00	
(duecentonovantottomilanovecentoquarantadue/00) – IVA	
esclusa,	
con un unico operatore economico per ciascuno dei tre lotti per la	
fornitura e montaggio di arredi ed accessori da ufficio per tutte le	
sedi dell'ADM dislocate sul territorio italiano, isole comprese;	
- la procedura di gara è stata gestita su piattaforma telematica ASP –	
CONSIP alla quale gli operatori interessati alla partecipazione si	
sono regolarmente iscritti;	
- all'esito della procedura di gara l'offerta presentata dalla Società	
ARAN WORLD srl è risultata l'offerta economicamente più	
vantaggiosa per quanto riguarda il Lotto 1 secondo quanto indicato	
nel Disciplinare di gara;	
- con determina prot.n. 85671/RU del 22/02/2022, pubblicata	
altresì sul sito dell'Agenzia, la suddetta fornitura è stata aggiudicata	
alla società ARAN WORLD srl. per l'importo di € 2.108.676,77	
(duemilionicentoottomilaseicentosettantasei/77) al netto di i.v.a.;	
	1



- la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati	
a mezzo piattaforma;	
- è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del	
presente Accordo;	
- ai sensi della vigente normativa, sono stati effettuati d'ufficio e	
tramite il sistema AVCpass dell'Autorità nazionale Anticorruzione	
i controlli relativi al possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti	
generali previsti per la stipula del presente atto e all'assenza di	
elementi ostativi alla sottoscrizione dello stesso;	
- la Società ha prestato cauzione definitiva, a garanzia degli impegni	
contrattuali, mediante garanzia fidejussoria n.420481914 emessa il	
13/04/2022 dalla Generali Italia Spa per l'importo di € 84.347,07	
(ottantaquattromilatrecentoquarantasette/07);	
- la Società dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro,	
dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dagli atti	
richiamati, che formano parte integrante e sostanziale del presente	
Accordo Quadro, nonché da tutti i documenti di gara e dalle regole	
amministrative, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto	
delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la	
corretta esecuzione dello stesso;	
si conviene e stipula quanto segue:	
ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	
Le premesse, e tutti i documenti richiamati nel presente Accordo	
Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso anche se	
non materialmente allegati.	



La Società dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte.	
ART. 2 – RISPETTO DELLE NORME	
La Società, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta a	
osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spesa - a tutte le vigenti norme di	
legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti	
Autorità nel comparto economico interessato. La Società è tenuta, altresì,	
nello svolgimento delle prestazioni contrattuali ad adeguarsi a tutte le	
norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto	
nel comparto economico di riferimento. La Società in particolare è tenuta,	
a pena di risoluzione dell'Accordo Quadro, al pieno rispetto delle leggi	
vigenti in materia previdenziale, in materia antinfortunistica e di lavoro nei	
confronti dei propri dipendenti.	
Resta comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti	
dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono a esclusivo	
carico della Società, che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi.	
Restano parimenti a esclusivo carico della Società le conseguenze derivanti	
dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.	
L'esecuzione del presente Accordo è regolata, oltre che dalle clausole del	
medesimo, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di	
appalti pubblici di forniture e servizi, dalle norme del Codice Civile e di	
contabilità generale dello Stato, dalle disposizioni normative concernenti	
l'oggetto specifico del presente Accordo.	
ART. 3 - OGGETTO	
Il presente Accordo Quadro è del tipo "con un solo operatore	
economico", ai sensi dell'art. 54, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e	



regolamenta, durante tutto il periodo di durata del	medesimo, le							
caratteristiche prestazionali delle forniture e dei servizi aff	caratteristiche prestazionali delle forniture e dei servizi affidati ed i prezzi							
	che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra la Stazione Appaltante							
e l'Appaltatore, nell'ambito dei contratti attuativi (ordini d								
di volta in volta, verranno eventualmente stipulati nei lin	nu dei pieseme							
Accordo Quadro.								
La fornitura oggetto del presente Accordo riguarda il Lot	to n. 1 – Arredi							
secondo le quantità massime stimate di cui alla sottostante	tabella 1:							
Tabella 1. Quantità massime								
Descrizione Attrezzature	Quantità totali							
Scrivania impiegati (A)	1486							
Cassettiera (B)	2048							
Mobile alto porta documenti (modulo da cm 100) (C)	1893							
Mobile basso porta documenti (modulo da cm 100) (D)	1486							
Cestino porta rifiuti (E)	1389							
Appendiabiti/Porta ombrelli (F)	1713							
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro,	l'Agenzia delle							
Dogane e dei Monopoli disciplina, mediante condizioni ge	nerali stabilite in							
via preventiva, gli eventuali futuri contratti attuativi per l'	esecuzione della							
fornitura e posa in opera di arredi e accessori (Scriv	vania impiegati,							
Cassettiera, Mobile alto porta documenti, Mobile basso p	orta documenti,							
Cestino porta rifiuti, Appendiabiti, Porta ombrelli	Cestino porta rifiuti, Appendiabiti, Porta ombrelli) secondo le							
caratteristiche costruttive e i requisiti tecnici minimi	caratteristiche costruttive e i requisiti tecnici minimi e migliorativi							
	specificati nel paragrafo 2 del Capitolato Tecnico (Lotto 1), nell'offerta							
	economica, nell'offerta tecnica e nella relazione tecnica allegata alla							
documentazione di gara, parte integrante del presente Acce	_							
prestazioni ed i servizi accessori connessi, onde dare la for								
	mara compicia							
e finita a regola d'arte.								



L'affidamento all'aggiudicatario da parte dell'Agen	zia delle dogane e dei	
monopoli delle singole forniture, mediante i sudde	etti ordini di fornitura,	
avverrà direttamente, senza un nuovo confronto o	competitivo, secondo i	
termini e le condizioni del presente Accordo	Quadro, mediante la	
procedura descritta in dettaglio al successivo ar	t. 5 e nel Capitolato	
Tecnico.	•	
La stipula del presente Accordo Quadro nor	n è fonte di alcuna	
obbligazione per ADM nei confronti dell'Aggi		
definisce unicamente la disciplina relativa alle mod	•	
esecuzione di singoli appalti che saranno affidat		
"ordini di fornitura" da parte dell'Agenzia delle dog	•	
	•	
ADM potrà attingere sulla base delle effettive esige		
uffici durante il periodo di vigenza contrattuale, con	n facolta quindi di non	
approvvigionarsi dei prodotti se non necessari.		
L'aggiudicatario si impegna quindi ad eseguire, n	el corso della validità	
dell'Accordo, le prestazioni solo quando e se, sarar	nno richieste attraverso	
l'emissione di singoli ordini di fornitura alle	e condizioni definite	
dall'Accordo stesso.		
ART. 4 – DURATA DELL'ACCORDO	O QUADRO	
L'Accordo quadro ha una durata massima temporal	e di 36 (trentasei) mesi,	
decorrenti dalla data di stipula del medesimo, sa	alvo l'esaurimento del	
plafond di € 2.108.676,77 (duemilionicentoottomila	seicentosettantasei/77)	
al netto di i.v.a. in data antecedente alla scadenza	dell'Accordo stesso ed	
impegna la Società ad eseguire la fornitura a tutte		
dall'Accordo medesimo, dal Capitolato tecnico, da t		
, and an	G O 4, 111	



generale, dalla normativa vigente in materia.	
Per durata dell'Accordo si intende il periodo entro il quale possono essere	
stipulati i singoli contratti di fornitura.	
I Contratti per le singole forniture, stipulati nel periodo di vigenza	
dell'Accordo, restano comunque validi, efficaci e vincolanti per tutto il	
tempo di esecuzione e fino al completo adempimento degli obblighi	
derivanti dagli stessi.	
Alla scadenza naturale del contratto relativo all'accordo quadro, ai sensi	
dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, sulla base di oggettive e	
motivate esigenze, l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogarlo per	
il tempo strettamente necessario all'individuazione del nuovo affidatario e	
comunque per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi dalla scadenza	
contrattuale; in tal caso la Società aggiudicataria è tenuta ad eseguire le	
prestazioni richieste agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni	
contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.	
La Società aggiudicataria non avrà nulla a pretendere se, nel periodo di	
durata dell'accordo, non verrà commissionata alcuna fornitura o seppure	
verrà commissionata solo parte di essa.	
ART. 5 – CONTRATTI ATTUATIVI	
Entro il termine di scadenza del presente Accordo Quadro, la Stazione	
Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore di sottoscrivere uno o più	
contratti attuativi, nei limiti del valore economico previsto dal presente	
Accordo Quadro, pari ad € 2.108.676,77	
(duemilionicentoottomilaseicentosettantasei/77) al netto di i.v.a	
L'Appaltatore sarà obbligato a sottoscrivere il contratto attuativo richiesto	
12 11 pontatore sara obbligato a sottoserivere il contratto attuativo ricinesto	



alle condizion	ni ter	cnich	e ed	econ	omic	he n	revist	e dal	nrese	nte	Acco	ordo	
Quadro e da tutta la documentazione di gara che, anche se non													
 materialmente allegata, forma parte integrante del presente Accordo.													
 Gli ordini di fornitura saranno finalizzati all'allestimento di uffici presso													
 tutte le sedi d	ell'Aş	genzia	a dislo	ocate	sul te	rrito	io na	zional	e				
 La consistenz	za m	assim	ia de	lla fo	rnitu	ra sti	mata	per c	iascur	1a I	Direz	ione	
Territoriale è	indic	ata ne	ella se	eguen	te Ta	bella	2:						
	т	· . 1 11 .	2.0	4:4	.	.: 4		D	T				
	qua ntit	quant	quan	qu an tit	qu ant ità	qua							
Descrizione Attrezzature	à tota li	ità totali DT	tità total i DT	à tot ali	tot ali	ntit à tota							
	DT I	DT II	DT III	DT IV	DT V	DT VI	DT VII	VIII	IX	D T	D T XI	li	
 Scrivania impiegati	344	69	230	156	216	103	43	58	230	X 31	6	1486	
 Cassettiera	420	156	369	176	310	129	-58	102	272	49	7	2048	
 Mobilealtoportadoc umenti(moduloda cm 100)	658	97	337	104	181	123	58	70	181	48	36	1893	
Mobilebassoportado cumenti(moduloda	513	95	242	88	175	98	47	72	101	48	7	1486	
cm 100) Cestino porta rifiuti	319	175	292	59	166	74	61	61	135	44	3	1389	
Appendiabiti/porta ombrelli	417	160	233	186	191	97	104	54	198	44	29	1713	
I singoli ordir	ni sara	anno	trasn	nessi	dalle	Direz	zioni '	Territo	oriali d	lell'A	\gen	zia a	J
mezzo ped								di p			Ü		
 1			Ü					•					
 aranworldsrl@						O					•		
 scegliere 3 d	iverse	e mis	ure c	lella :	scriva	nia ((All.1)	e sar	anno_	emo	essi (<u>dalle</u>	
 seguenti direz	ioni '	<u> Territ</u>	oriali	dell'.	Agen	zia:							
 • DT I -	Lon	bard	ia Via	ı Valt	ellina	, 1 - 2	20159	Milan	10				
 • DT II	- Lig	uria,	Piem	onte (e Vall	e Ao	sta V	ia Raff	faele F	<u>Ruba</u>	ttino	, 4 -	
16126	Gen	ova:											
		,	o E.:	m1: V 7	on or	o C:	die V	io Dage	200 C			1.6	
 • DT III	1 - V(<u>:11eto</u>	<u>е Г11</u>	uii V	enezi	a GIU	ma V	ia Nam	ipa Ca	avalC	.av12.	, 10-	



18 - 30172 Venezia Mestre;
DT IV - Lazio e Abruzzo – Laboratorio chimico, Via Dei Quattro
 Cantoni, 50 - 00184 Roma;
 DT V - Toscana Sardegna e Umbria – Via G.B. Foggini, 18 - 50142
 Firenze (FI);
 DT VI - Emilia Romagna e Marche Via Marconi, 34 - 40122
Bologna;
 DT VII - Sicilia – Laboratorio chimico, Via F. Crispi, 143 - 90133
 Palermo;
DT VIII - Puglia Molise e Basilicata Via Amendola, 201/5 - 70126
Bari;
DT IX - Campania – Via A. De Gasperi, 20 - 80133 Napoli;
DT A Calabita, Zona medicinale Forto 07020 ban Ferdinando
 (RC);
 DT XI - Bolzano e Trento, Via Galilei, 4b - 39100 Bolzano.
 I prezzi unitari per ciascuna tipologia di arredo e accessorio e il valore
 massimo, sia per importo che per quantità, degli ordinativi emettibili dalle
 Direzioni Territoriali sopracitate sono indicati nella scheda di offerta
economica allegata al presente Accordo (All.2), salvo diversi accordi con la
Stazione Appaltante al raggiungimento delle quote massime indicate in
detta scheda.
 Le forniture dovranno comprendere tutte le parti ed elementi costruttivi di
 ciascun prodotto, anche se non espressamente menzionati in dettaglio,
 necessari alla completa operatività e funzionalità di ogni elemento fornito.
 L'appalto comprende ulteriori servizi strettamente connessi alla fornitura,



quali a titolo indicativo e non esaustivo, trasporto, consegna al piano, posa	
in opera/installazione/montaggio/smontaggio/fissaggio a muro ecc., degli	
arredi, nonché lo smaltimento a norma di legge degli imballaggi ed	
eventuale altro materiale oggetto di sostituzione.	
Gli ordini emessi dagli Uffici territoriali dell'Agenzia saranno garantiti per	
importi minimi anche inferiori ad € 10.000,00 (diecimila/00).	
ART. 6 – IMPORTO ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVI	
L'importo totale affidabile complessivamente dall'Agenzia in forza del	
presente Accordo Quadro è pari ad € 2.108.676,77 (duemilionicentoottomilaseicentosettantasei/77).	
Il predetto importo è puramente indicativo in quanto il raggiungimento	
dello stesso è subordinato agli affidamenti effettivamente disposti.	
L'importo deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non	
potranno costituire per la Società motivo di rivalsa e/o di opposizione	
alcuna.	
La Società, per contro, è vincolata all'esecuzione delle forniture e pose in	
opera che, in base al presente Accordo, saranno stabilite con gli	
affidamenti disposti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli qualunque	
risulti essere l'importo dei singoli affidamenti medesimi.	
La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno alla stipula di	
contratti attuativi con l'Appaltatore, dipendenti dal presente Accordo	
Quadro, avrà carattere eventuale e discrezionale e verrà adottata dalla	
Stazione Appaltante nell'arco di validità temporale dell'Accordo	
medesimo, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri	
fabbisogni.	





	A partire dal secondo anno di vigenza del contratto, i prezzi unitari	
	potranno essere soggetti a revisione periodica, ai sensi dell'art. 106, co. 3	
	D.lgs. n. 50/2016. La revisione verrà operata sulla base dei prezzi rilevati	
	dall'ISTAT e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana	
	entro il 30 giugno e 30 dicembre dell'anno di riferimento.	
	ART. 7 – LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA.	
	La consegna degli arredi ed accessori oggetto del presente Accordo sarà	
	effettuata su tutto il territorio nazionale, isole comprese.	
	Per la consultazione dell'articolazione degli uffici dell'Agenzia si rimanda	
	all'apposita sezione presente sul sito istituzionale:	
	https://www.adm.gov.it/portale/organigramma-direzioni-territoriali	
	Gli articoli oggetto della presente fornitura dovranno essere consegnati ed	
	installati entro il termine di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi dalla	
	data di ricezione dell'ordine.	
	Decorso il termine di consegna di cui sopra l'Agenzia sarà libera di	
	applicare le penale di cui al successivo art. 13.	
-	ART. 8 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO	
	L'Accordo Quadro si risolve immediatamente, di diritto, nelle forme e	
	secondo le modalità previste dall'art. 1456 C.C. nei seguenti casi:	
	a) casi disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;	
	b) cessazione dell'attività di impresa in capo all'Appaltatore;	
	c) ripetuta violazione del requisito di regolarità contributiva e previdenziale	
	da parte dell'Appaltatore;	
	d) cessione parziale o totale dell'Accordo Quadro o dei relativi contratti	
	attuativi da parte dell'Appaltatore;	



 e) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione	
Appaltante;	
 f) revoca o cessazione, in capo all'Appaltatore o alle eventuali imprese	
 ausiliarie, per qualsiasi motivo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività	
 affidata, tale da non permettere l'esecuzione della fornitura, con	
 particolare ma non esclusivo riferimento alla cancellazione o alla	
 sospensione per oltre tre mesi dell'Appaltatore dall'iscrizione all'Albo dei	
 Gestori Ambientali;	
 g) scadenza senza contestuale rinnovo della certificazione del sistema di	
 gestione per la qualità, in conformità alla UNI EN ISO 9001 e/o della	
 certificazione del sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI	
 EN ISO 14001;	
 h) mancato rispetto dei termini e delle condizioni economiche nei	
 contratti attuativi che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo;	
 i) grave inadempienza, da parte dell'Appaltatore, alle norme e disposizioni	
 in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai Contratti	
 Attuativi;	
 j) nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, vengano a	
 mancare le condizioni richieste nell'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e	
 successive modifiche ed integrazioni, o si dimostri che in fase di gara siano	
 state rese false dichiarazioni;	
 k) in caso di inosservanza degli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 13	
 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni;	
 l) ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 del Codice	
 Civile;	



	m) in tutti gli altri casi espressamente previsti nel Capitolato, nel
	Disciplinare di gara e nel presente Accordo Quadro, anche se non
	richiamati nel presente articolo.
	Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione
	Appaltante comunicherà all'Appaltatore la propria volontà di avvalersi
	della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c
	La Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P. dell'Accordo Quadro, ha
	facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e ad incamerare
	la cauzione, procedendo in danno dell'Appaltatore, nei seguenti casi:
	a) risoluzione, per ritardo, di contratti attuativi per un importo lordo
	complessivo superiore al 10% del valore massimo dell'accordo quadro;
	b) persistenti e ripetuti inadempimenti alle obbligazioni di contratto tali da
	compromettere la buona riuscita della fornitura, accertati dai Direttori
	dell'Esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e
	s.m.i
	In ogni ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui
	ai precedenti articoli, la risoluzione stessa comporta, in via automatica, la
-	risoluzione automatica dei contratti attuativi in corso di esecuzione, salvo
	diverso accordo tra le parti. In tali casi, il RUP redige, in contraddittorio
	con l'appaltatore, un verbale di constatazione dello stato di consistenza
	delle forniture eseguite. L'appaltatore ha diritto al pagamento delle
	forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
	dalla dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.
	In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, ivi incluse quelle di cui ai
	precedenti articoli, imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante



1	procede ad incamerare la cauzione prestata da quest'ultimo ai sensi dell'art.	
	103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i Ove non fosse possibile l'escussione	
	della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno all'Appaltatore	
1	una penale di importo pari alla predetta cauzione. Resta salvo il diritto al	
1	risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.	
	ART. 9 – GARANZIA E ASSISTENZA PRE E POST VENDITA.	
	Gli arredi ed accessori forniti saranno garantiti per 5 (cinque) anni dalla	
	data della consegna.	
	La Società dovrà assicurare, per tutto il periodo per il quale si estende la	
	garanzia, il pronto intervento da parte di propri incaricati specializzati in	
	opere riparative e/o manutentive direttamente presso la sede di ADM	
	dove sono stati installati gli arredi, sempre che i guasti non siano	
	addebitabili al loro errato uso.	
	I tempi di intervento non dovranno essere superiori a 10 giorni lavorativi	
	dalla richiesta.	
	La Società aggiudicataria dovrà, inoltre, assicurare per 3 (tre) anni dalla	
	data di consegna la disponibilità di pezzi di ricambio (ferramenta e parti in	
1	legno) occorrenti in casi di guasti e/o rotture.	
	Laddove non fosse possibile l'immediato ripristino dell'efficienza del bene,	
. 1	Il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del bene o delle parti di	
1	ricambio entro 10 giorni dall'intervento.	
	Qualora a seguito di richiesta di intervento la ditta fornitrice non	
	ottemperi, l'Agenzia procederà all'applicazione di una penale nella misura	
	di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale	
	risarcimento dei danni causati direttamente o indirettamente dal mancato	
	manufaction del dallin cassau directamente o munettamente dai manuato	



	o dal ritardato intervento.	
	Il materiale d'imballaggio proveniente dagli articoli consegnati dovrà	
	essere eliminato dalla ditta aggiudicataria. Sono, pertanto, a carico del	
	fornitore tutte le spese inerenti all'allontanamento ed al trasporto ai	
	pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi. L'aggiudicatario	
	è obbligato a pulire gli arredi prima della messa in funzione.	
	A richiesta della Stazione Appaltante, la Società aggiudicataria fornirà	
	assistenza alla progettazione degli spazi ed elaborazione rendering.	
	ART. 10 – CAUZIONE	
	La cauzione di cui alle premesse è svincolata a seguito dell'adempimento	
_	delle obbligazioni assunte, con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs.	
	50/2016.	
	La garanzia opererà per tutta la durata dell'Accordo Quadro, anche	
	eventualmente prorogato, e, comunque, sino alla completa ed esatta	
	esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dai Contratti	
	Attuativi.	
	La garanzia viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le	
	obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti	
	dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.	
	La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto	
	adempimento sia di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro sia di	
	quanto stabilito nei Contratti Attuativi.	
	L'Agenzia ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:	
_	• mancata stipula dei Contratti Attuativi;	
	risoluzione del presente Accordo Quadro;	



	1
 • in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché	
 dalla normativa vigente.	
 Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di	
quanto disposto dal successivo art.13, la stessa sarà reintegrata entro il	
termine di dieci giorni da quello in cui ADM comunicherà alla Società	
l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine	
suddetto, ADM avrà facoltà di risolvere l'Accordo Quadro ai sensi dell'art.	
 8, fatto salvo il risarcimento del danno subito.	
 ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO	
 Per ciascun contratto attuativo, la fattura potrà essere emessa dopo la	
 constatazione della regolare esecuzione della fornitura da parte del	
 Direttore dell'esecuzione nominato dalla Direzione Territoriale che ha	
emesso l'ordinativo di fornitura (vedi art.25 del presente Accordo) e dovrà	
essere trasmessa per conoscenza al Rup della procedura	
 (massimiliano.galardini@adm.gov.it).	
 La fattura dovrà, obbligatoriamente, contenere in allegato l'attestazione di	
 regolare esecuzione. In mancanza di tale documento e delle ulteriori	
 informazioni necessarie per il buon esito del pagamento (CIG, numero	
 ordinativo di fornitura, ecc), la fattura sarà disconosciuta da parte	
 dell'Agenzia.	
 La fattura come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n.	
244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) e in attuazione del disposto di cui	
all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, dovrà essere	
trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema	
 di Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura	
 di interseambio. Zu inii dei buon esito dei pagamento nena fattura	
	f .



 elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:	
 Codice univoco ufficio: EHD13P	
 Codice Identificativo Gara: 8909286F60	
 • Il numero di contratto: protocollo /RU e numero di repertorio prodotto	
 dal sistema sigma-oracle (se comunicato).	
 Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito	
 positivo di ricezione.	
 L'ADM, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n.50 è soggetta al	
 regime dello split payment .	
 Il pagamento sarà effettuato, a cura dell'Agenzia delle Dogane e dei	
 Monopoli, mediante bonifico sul conto corrente dedicato entro trenta	
 giorni dalla ricezione della fattura.	
 ART. 12 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA	
 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.	
 La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
 cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.	
 Ai sensi del comma 7 della norma suddetta la Società comunica che il	
 proprio conto corrente dedicato è il seguente:	
 IBAN: IT69G0200805364000101205189 i soggetti abilitati a eseguire	
 movimentazioni sul predetto conto corrente sono:	
 1) Filippo Da Fiume, C.F. DFMFPP74C28A488G;	
2) Renzo Rastelli, C.F. RSTRNZ62B16A488P.	
Ogni eventuale variazione di tali dati verrà comunicata ad ADM, per	
mezzo di posta elettronica certificata.	
ART. 13 – PENALI	



 La Società sarà responsabile dell'esatta e puntuale esecuzione a regola	
 d'arte della fornitura e dell'adempimento di ogni obbligazione	
 direttamente o indirettamente derivante dal presente Accordo e dai	
 successivi contratti attuativi. L'aggiudicatario sarà altresì tenuto al	
risarcimento dei danni di qualunque genere - diretti e indiretti, derivanti da	
negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi, Regolamenti,	
Circolari etc. o di prescrizioni impartite dall'Agenzia - arrecati, per fatto	
proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a immobili, materiali, impianti,	
personale dell'Agenzia o a qualunque terzo, in dipendenza o in occasione	
dell'esecuzione delle attività dovute, manlevando espressamente l'Agenzia	
 e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di danno.	
 L'Aggiudicatario assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di	
 infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alla Committente o a terzi, in	
 dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle	
 prestazioni oggetto del presente contratto. L'Aggiudicatario dovrà	
 assicurare, sotto la propria responsabilità, che le forniture oggetto del	
 presente contratto siano eseguite nel rispetto delle norme vigenti, nonché	
 delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, sollevando l'Agenzia	
 da ogni responsabilità per il mancato rispetto di tali norme e prescrizioni.	
In ogni caso è prevista l'applicazione di penali nei seguenti casi:	
Ritardata consegna dal 41° (quarantunesimo) giorno dopo l'invio	
dell'ordine di acquisto da parte della Direzione Territoriale pari al 1 % per	
ogni giorno di ritardo.	
 Per mancata consegna nei successivi 30 giorni a partire dal 71°	
 (settantunesimo) giorno oltre all'applicazione delle ulteriori penali, la	



 Stazione appaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del	
 contratto - ai sensi dell'art. 1456 del codice civile - nonché di procedere	
 alla totale escussione della garanzia definitiva.	
 I prodotti consegnati con danni verranno resi e sostituiti a cura e spese	
 dell'aggiudicatario entro 15 (quindici) giorni, con conseguente applicazione	
 di una penale pari al 2% dell'ordine di acquisto.	
 Nel caso della garanzia post vendita qualora a seguito di richiesta di	
 intervento la ditta Aggiudicataria non ottemperi nei tempi previsti,	
 l'Agenzia procederà all'applicazione di una penale nella misura di € 50,00	
 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale	
 risarcimento dei danni causati direttamente o indirettamente dal mancato	
o dal ritardato intervento.	
 Le penali saranno applicate previa contestazione scritta degli	
 inadempimenti al Fornitore da parte del RUP.	
 Non saranno applicate le penali per gli eventuali ritardi dovuti a cause di	
 forza maggiore o caso fortuito, che dovranno essere adeguatamente	
 documentate dal Fornitore. Nel caso in cui l'importo delle penali dovesse	
 essere pari o superiore al 10% dell'importo del Contratto di fornitura	
 l'Agenzia potrà procedere alla risoluzione del Contratto stesso.	
 La richiesta e il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il	
 Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione che, per ritardo o	
 inadempienza, ha dato luogo alle sanzioni. L'importo della penale sarà	
 prelevato dal primo pagamento utile previa decurtazione effettuata dal	
 RUP.	
 ART. 14 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	



	La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi,	
	compresi quelli assicurativi e previdenziali, a ottemperare nei confronti del	
	proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da	
	disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di	
	assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti	
	amministrativi.	
	ART. 15 – RESPONSABILITA' CIVILE	
	La Società assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni	
	eventualmente subiti da persone o cose di ADM e di terzi, in esecuzione	
	delle prestazioni contrattuali.	
	La Società si impegna a produrre una polizza assicurativa senza franchigia,	
	del tipo RCT, comprendente anche le garanzie incendi, responsabilità	
	civile su terzi e altre accessorie con massimale "unico" di garanzia non	
	inferiore a Euro 3.000.000, "unico" per sinistro, per l'intero periodo di	
	durata dell'Accordo Quadro, con decorrenza dall'inizio di entrata in vigore	
	dell'Accordo stesso per danni a persone o cose.	
-	Tale polizza dovrà contenere una chiara e specifica clausola con la quale	
	dovranno essere considerati terzi anche l'Agenzia e i suoi dipendenti. La Società si obbliga a tener indenne e dunque a risarcire ADM per ogni	
	eventuale pregiudizio e/o danno che ADM stessa dovesse subire a seguito	
	di azioni e pretese avanzate nei propri confronti da parte di terzi.	
	L'Agenzia è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni	
	od altro che dovesse accadere al personale dipendente del Fornitore	
	durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro, convenendosi a tale riguardo	
	che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato	
		f .



nel corrispettivo definito dal contratto.	
A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massin	nale non
inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro con il 1	imite di
1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per persona.	
ART. 16 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA	
La validità ed efficacia del presente Accordo è subordinata all'in	tegrale e
assoluto rispetto da parte della Società della legislazione antim	afia per
l'intero periodo di durata del contratto stesso.	
La Società si impegna a comunicare tempestivamente ad AD	oM ogni
modificazione intervenuta nel proprio assetto societario o gestiona	
struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.	
ADM si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta l	a durata
dell'Accordo Quadro, dei requisiti previsti dalle disposizioni anti	
sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159.	
ART. 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	
La Società si impegna, pena la risoluzione del presente Accordo,	ai sensi
dell'art. 8, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento d	
subiti da ADM, a non divulgare, anche successivamente alla scad	
presente Accordo, notizie relative all'attività svolta da ADM, delle	
venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali,	*
a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratt	
elaborazioni di qualsiasi genere di atti cui sia eventualmente vo	
possesso in ragione dell'incarico affidatogli con il presente Accorde	
ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI	-
L'Agenzia e la Società si impegnano reciprocamente ad osse	rvare la
12 11gentia e la obeleta si impegnano recipiocamente au osse	11110 111



 normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo	
 (UE) 2016/679 ("GDPR"), nonché del D.Lgs. 196/2003, così come	
 successivamente modificato dal D.Lgs. 51/2018 e D.Lgs. 101/2018 e	
 ss.mm., al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo	
 sia necessario per l'esecuzione del presente contratto.	
In particolare, la Società:	
a) effettuerà esclusivamente le operazioni di trattamento sui dati	
concordate con l'Agenzia e strettamente necessarie per dare esecuzione al	
 rapporto contrattuale;	
 b) richiederà l'autorizzazione dell'Agenzia qualora, per lo svolgimento	
 dell'attività oggetto del servizio, abbia bisogno di svolgere operazioni	
 riguardanti dati personali diverse da quelle strettamente attinenti	
 all'oggetto della prestazione contrattuale;	
 c) osserverà gli obblighi contrattuali predisponendo ogni misura di	
 sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria per garantire l'integrità,	
 l'esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per	
 evitare rischi di:	
 - distruzione, perdita o alterazione dei dati;	
 - accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati;	
 - uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;	
 - uso non consentito dei dati utilizzati;	
 d) rispetterà - nell'accedere ai locali dell'Agenzia - le istruzioni impartite	
 dalla stessa sia in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro (D Lgs 81/2008),	
che di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), attenendosi	
 alle misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative predisposte	



 dall'Amministrazione aggiudicatrice;	
 e) a tal riguardo, non modificherà la collocazione delle strutture hardware	
 e di tutti i dispositivi elettronici nonché degli archivi cartacei presenti nei	
 locali in cui si eseguono le attività;	
 f) fornirà le proprie prestazioni, sempre per mezzo di personale tecnico	
 idoneo, di provata e adeguata capacità, opportunamente informato e	
 istruito per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese le	
 operazioni di custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono	
 conservati;	
 g) assicurerà l'osservanza dei regolamenti e delle esigenze dell'Agenzia da	
 parte dei propri dipendenti o collaboratori che presteranno la loro opera o	
 che avranno accesso ai locali dove verrà prestata qualsiasi attività prevista	
 nel presente contratto ivi compreso il Codice di comportamento del	
 personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli approvato con D.D.	
 prot. 4755/RI del 28 aprile 2014;	
 h) non procederà alla comunicazione dei dati a terzi se non previa	
 specifica autorizzazione per iscritto dell'Amministrazione e nel rispetto	
 delle prescrizioni di legge;	
 i) avvertirà l'Agenzia di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione della	
 prestazione contrattuale possa aver causato l'alterazione dei dati.	
 Per quanto concerne i rapporti diretti tra l'Agenzia e la Società, entrambe	
 rivestono la posizione di interessato e di titolare del trattamento.	
 Quali titolari del trattamento, le Parti si danno reciprocamente atto, ai	
 sensi e per gli effetti dell'art. 13, Regolamento UE 2016/679, che le	
informazioni raccolte presso l'interessato per dare esecuzione al presente	



 contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e	
 concernono dati il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità	
 di eseguire le prestazioni pattuite. Le informazioni non saranno diffuse né	
 trasferite a terzi. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per	
 l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili.	
 Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli	
 artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, tra cui quelli di cancellazione,	
 opposizione e accesso, rivolgendosi direttamente presso i domicili eletti	
 nel presente contratto.	
 ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO	
 E DEI CONTRATTI ATTUATIVI	
 In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e	
 s.m.i., l'Accordo Quadro e i relativi contratti attuativi dovranno essere	
 eseguiti in proprio dall'Appaltatore ed è fatto divieto al medesimo di	
 cederli in tutto o in parte, salvo l'ipotesi di cui all'art. 106, c. 1, l. d), del	
 succitato Decreto.	
 In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui sopra	
 ADM, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno, avrà facoltà	
 di risolvere immediatamente il presente Accordo ai sensi dell'art. 8 e di	
 commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali.	
 ART. 20 – DOMICILIO LEGALE	
 A tutti gli effetti del presente Accordo le Parti convengono di eleggere il	
 proprio domicilio:	
 ARAN WORLD srl, Zona Industriale, Fraz. Casoli, Atri (TE) – CAP	
 64032 – ITALIA	



	1
– Pec: aranworldsrl@legalmail.it	
ADM – Direzione Amministrazione e Finanza - Ufficio acquisti e	
contratti – Via Mario Carucci n. 71, Roma	
– Pec: dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it	
ART. 21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	
Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.	
Le prestazioni previste dal presente Contratto sono effettuate	
nell'esercizio di impresa e sono operazioni imponibili non esenti	
dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuto a versare con	
diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633 e successive	
modificazioni.	
ART. 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i contraenti, comprese	
quelle di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n.231 e successive modificazioni e	
integrazioni, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario del foro	
di Roma rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.	
ART. 23 - OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL D.P.R.	
16/04/2013 n.62	
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013	
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a	
norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art.	
1 del codice di comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,	
adottato con deliberazione n. 4755/RI del 28 aprile 2014 del Direttore	
dell'Agenzia, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o	
collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del	



p:	esente Accordo ai sensi dell'art. 8, al rispetto degli obblighi di condotta
p:	revisti dai sopracitati codici, che sono pubblicati sul sito istituzionale
W	ww.adm.gov.it sezione Home/L'Agenzia/Amministrazione
tr	asparente/Disposizioni generali/Atti formali.
A	i sensi del comma 16 ter dell' art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo
20	001, n. 165, introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre
20	012, n. 190, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o
CC	ollaboratori a qualsiasi titolo dichiarano di non aver concluso contratti di
la	voro subordinato o autonomo anche a titolo gratuito e di non aver
at	tribuito, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro,
in	carichi a dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
p	er conto dell'Agenzia, pena la nullità del contratto.
	ART. 24 – COSTO DELLE MISURE PER ELIMINARE O
	RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZE
	costo delle misure per eliminare o ridurre i rischi da interferenze
aı	nmonta a € 10.844,00 (diecimilaottocentoquarantaquattro/00).
	ART. 25 – RESPONSABILI DELLE PARTI E
	COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO QUADRO.
E	' designato quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli
et	fetti dell'art. 31 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., il dott. Massimiliano
G	alardini, Dirigente dell'Ufficio Acquisti e Contratti della Direzione
A	mministrazione e Finanza.
	responsabile del procedimento curerà lo svolgimento della procedura
Si	no all'aggiudicazione definitiva del servizio.
P	on la procenta propodura cono designati quali Direttori dell'Escapizione si
	er la presente procedura sono designati quali Direttori dell'Esecuzione, ai



ss.mmii: • Gianluigi D'Urso per la DT I – Lombardia; • Davide Aimar per la DT II – Liguria-Piemonte-Valle d'Aosta; • Antonio Di Noto per la DT III – Veneto-Friuli; • Rossana Cammarota per la DT IV – Lazio- Abruzzo; • Daniela Guiducci per la DT V – Toscana-Sardegna- Umbria; • Barbara Zecchini per la DT VII – Emilia Romagna- Marche; • Lucilla Cassarino per la DT VII – Sicilia; • Vito De Benedictis per la DT VIII – Puglia-Basilicata-Molise; • Pasquale De Lucia per la DT IX – Campania; • Rocco Carbone per la DT X – Calabria; • Andrea De Luca per la DT XI – Trento e Bolzano; Eventuali variazioni dei nominativi dei Direttori dell'esecuzione saranno comunicati dalle Direzioni Territoriali successivamente alla stipula del presente Accordo. Il Directore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.ir - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166. Il Responsabile delle Fornitura dovrà per tutta la durata del presente	 sensi e per gli effetti dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016 e	
Davide Aimar per la DT II – Liguria-Piemonte-Valle d'Aosta; Antonio Di Noto per la DT III – Veneto-Friuli; Rossana Cammarota per la DT IV – Lazio- Abruzzo; Daniela Guiducci per la DT VI – Toscana-Sardegna- Umbria; Barbara Zecchini per la DT VII – Emilia Romagna- Marche; Lucilla Cassarino per la DT VII – Sicilia; Vito De Benedictis per la DT VIII – Puglia-Basilicata-Molise; Pasquale De Lucia per la DT IX – Campania; Rocco Carbone per la DT X – Calabria; Andrea De Lucia per la DT XI – Trento e Bolzano; Eventuali variazioni dei nominativi dei Direttori dell'esecuzione saranno comunicati dalle Direzioni Territoriali successivamente alla stipula del presente Accordo. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it – Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.	 ss.mm.ii.:	
Antonio Di Noto per la DT III – Veneto-Friuli; Rossana Cammarota per la DT IV – Lazio- Abruzzo; Daniela Guiducci per la DT V – Toscana-Sardegna- Umbria; Barbara Zecchini per la DT VII – Emilia Romagna- Marche; Lucilla Cassarino per la DT VIII – Sicilia; Vito De Benedictis per la DT VIII – Puglia-Basilicata-Molise; Pasquale De Lucia per la DT IX – Campania; Rocco Carbone per la DT X – Calabria; Andrea De Luca per la DT XI – Trento e Bolzano; Eventuali variazioni dei nominativi dei Direttori dell'esecuzione saranno comunicati dalle Direzioni Territoriali successivamente alla stipula del presente Accordo. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.	 Gianluigi D'Urso per la DT I – Lombardia;	
Rossana Cammarota per la DT IV − Lazio- Abruzzo; Daniela Guiducci per la DT V − Toscana-Sardegna- Umbria; Barbara Zecchini per la DT VII − Emilia Romagna- Marche; Lucilla Cassarino per la DT VII − Sicilia; Vito De Benedictis per la DT VIII − Puglia-Basilicata-Molise; Pasquale De Lucia per la DT IX − Campania; Rocco Carbone per la DT X − Calabria; Andrea De Luca per la DT XI − Trento e Bolzano; Eventuali variazioni dei nominativi dei Direttori dell'esecuzione saranno comunicati dalle Direzioni Territoriali successivamente alla stipula del presente Accordo. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi − email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.	 Davide Aimar per la DT II – Liguria-Piemonte-Valle d'Aosta;	
Daniela Guiducci per la DT V – Toscana-Sardegna- Umbria; Barbara Zecchini per la DT VI – Emilia Romagna- Marche; Lucilla Cassarino per la DT VII – Sicilia; Vito De Benedictis per la DT VIII – Puglia-Basilicata-Molise; Pasquale De Lucia per la DT IX – Campania; Rocco Carbone per la DT X – Calabria; Andrea De Luca per la DT XI – Trento e Bolzano; Eventuali variazioni dei nominativi dei Direttori dell'esecuzione saranno comunicati dalle Direzioni Territoriali successivamente alla stipula del presente Accordo. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.	 Antonio Di Noto per la DT III – Veneto-Friuli;	
 Barbara Zecchini per la DT VI – Emilia Romagna- Marche; Lucilla Cassarino per la DT VII – Sicilia; Vito De Benedictis per la DT VIII – Puglia-Basilicata-Molise; Pasquale De Lucia per la DT IX – Campania; Rocco Carbone per la DT X – Calabria; Andrea De Luca per la DT XI – Trento e Bolzano; Eventuali variazioni dei nominativi dei Direttori dell'esecuzione saranno comunicati dalle Direzioni Territoriali successivamente alla stipula del presente Accordo. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166. 	 Rossana Cammarota per la DT IV – Lazio- Abruzzo;	
 Barbara Zecchini per la DT VI – Emilia Romagna- Marche; Lucilla Cassarino per la DT VII – Sicilia; Vito De Benedictis per la DT VIII – Puglia-Basilicata-Molise; Pasquale De Lucia per la DT IX – Campania; Rocco Carbone per la DT X – Calabria; Andrea De Luca per la DT XI – Trento e Bolzano; Eventuali variazioni dei nominativi dei Direttori dell'esecuzione saranno comunicati dalle Direzioni Territoriali successivamente alla stipula del presente Accordo. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166. 	 Daniela Guiducci per la DT V – Toscana-Sardegna- Umbria;	
 Lucilla Cassarino per la DT VII – Sicilia; Vito De Benedictis per la DT VIII – Puglia-Basilicata-Molise; Pasquale De Lucia per la DT IX – Campania; Rocco Carbone per la DT XI – Trento e Bolzano; Eventuali variazioni dei nominativi dei Direttori dell'esecuzione saranno comunicati dalle Direzioni Territoriali successivamente alla stipula del presente Accordo. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166. 		
 Vito De Benedictis per la DT VIII – Puglia-Basilicata-Molise; Pasquale De Lucia per la DT IX – Campania; Rocco Carbone per la DT XI – Trento e Bolzano; Eventuali variazioni dei nominativi dei Direttori dell'esecuzione saranno comunicati dalle Direzioni Territoriali successivamente alla stipula del presente Accordo. II Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166. 		
Pasquale De Lucia per la DT IX – Campania; Rocco Carbone per la DT X – Calabria; Andrea De Luca per la DT XI – Trento e Bolzano; Eventuali variazioni dei nominativi dei Direttori dell'esecuzione saranno comunicati dalle Direzioni Territoriali successivamente alla stipula del presente Accordo. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.		
Rocco Carbone per la DT X – Calabria; Andrea De Luca per la DT XI – Trento e Bolzano; Eventuali variazioni dei nominativi dei Direttori dell'esecuzione saranno comunicati dalle Direzioni Territoriali successivamente alla stipula del presente Accordo. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.		
Eventuali variazioni dei nominativi dei Direttori dell'esecuzione saranno comunicati dalle Direzioni Territoriali successivamente alla stipula del presente Accordo. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.		
comunicati dalle Direzioni Territoriali successivamente alla stipula del presente Accordo. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.		
presente Accordo. Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.		
Il Direttore dell'esecuzione del singolo contratto attuativo, assumerà i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.		
compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.		
attuativo, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni e attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.		
attestazione della regolare esecuzione delle stesse. La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.		
La Società indica, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.	 •	
quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.		
all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email: domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.		
<u>domenicos@aranworld.it</u> - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.		
	all'oggetto della fornitura, il sig. Domenico Sirocchi – email:	
Il Responsabile delle Fornitura dovrà per tutta la durata del presente	 domenicos@aranworld.it - Tel. 085 87115437 - Cell. 3470860166.	
	 Il Responsabile delle Fornitura dovrà per tutta la durata del presente	



	Accordo:	
	• essere il referente unico;	
-	• identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto	
	delle prestazioni richieste;	
	• gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dall'Agenzia.	
	In caso di sostituzione del Responsabile della fornitura nel corso del	
	presente Accordo, il Fornitore dovrà tempestivamente darne	
	comunicazione, inviando i riferimenti del Responsabile della fornitura	
	preposto in sostituzione.	

	La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per	
	gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, tutte le clausole e condizioni	
	di seguito indicate:	
-	art. 6 importo accordo quadro e corrispettivi	
	art. 7 luogo e termine di consegna	
	art. 8 risoluzione dell'Accordo Quadro	
	art. 10 cauzione	
	art. 13 penali	
	art. 15 responsabilita' civile	
	art. 16 disposizioni antimafia	
	art. 17 obbligo di riservatezza	
	art. 19 divieto di cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi	
	art. 22 risoluzione delle controversie.	
	Per la Società	
	firmato digitalmente	

